

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Nuovo Regolamento Interno e nuovi Criteri di Selezione per gli Assegni di Ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 14/05/2013 (Modificato dal CdDip in data 22/09/2014)

0. Linee guida generali

0.1. Tipologie di finanziamento

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) promuove la ricerca mettendo a bando assegni di ricerca con le seguenti tipologie di finanziamento:

1. Assegni parzialmente finanziati sul budget di Dipartimento e con cofinanziamento esterno (d'ora in poi "assegni cofinanziati");
2. Assegni interamente finanziati sul budget di Dipartimento (d'ora in poi "assegni finanziati");
3. Assegni interamente finanziati su fondi della Fondazione Flaminia;
4. Assegni interamente finanziati su altri fondi esterni (enti privati, progetti di ricerca, ecc...).

Il presente regolamento disciplina le tipologie di assegni finanziati sul budget di Dipartimento (punti 1. e 2.) e quelli finanziati dalla Fondazione Flaminia (punto 3.), integrando quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca.

0.2. Allocazione delle risorse finanziarie complessive

Fatta salva la possibilità di ulteriori e diverse delibere del Consiglio del Dipartimento, si stabilisce che il budget del Dipartimento per gli assegni di ricerca di cui ai punti 1. e 2. (assegni cofinanziati e assegni finanziati) sia per le due tipologie ripartito ogni anno in modo eguale, apportando gli aggiustamenti di dettaglio necessari per massimizzare il numero degli assegni potenzialmente finanziabili per le due tipologie e minimizzando i residui di budget. I fondi erogati dalla Fondazione Flaminia non possono essere impiegati per finanziare assegni delle tipologie di cui ai punti 1., 2., 4.

1. Assegni di ricerca finanziati sul budget di Dipartimento

1.1. Assegni cofinanziati

1.1.1. Disposizioni generali

Per gli assegni cofinanziati, il DSG offre un sostegno finanziario, sul proprio budget specificamente destinato, a integrazione di fondi resi disponibili dal richiedente o da soggetti terzi (d'ora in poi, "cofinanziamento"). Le richieste di finanziamento per assegni di ricerca cofinanziati sono disciplinate dalle seguenti disposizioni generali:

- a) Le richieste di attivazione di assegni cofinanziati possono essere presentate dai soli docenti e

- ricercatori in ruolo afferenti al DSG;
- b) Ogni assegno deve avere una durata di 18 mesi a pena di irricevibilità della richiesta;
 - c) Il costo complessivo di ogni assegno è quello minimo stabilito, per la durata di cui al punto b), dalle leggi e e i regolamenti vigenti¹;
 - d) Il cofinanziamento presentato non può essere inferiore, a pena di irricevibilità della richiesta, al cofinanziamento medio determinato a partire da quelli corrisposti negli ultimi due anni per gli assegni effettivamente finanziati dal DSG. Tale soglia minima di cofinanziamento sarà comunicata a tutti i componenti del DSG con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento per gli assegni di ricerca cofinanziati;
 - e) È possibile presentare solo richieste di attivazione di nuovi assegni (art. 3, co. 1, lett. A del regolamento n. 416/2011);
 - f) Ogni docente o ricercatore può presentare una sola **richiesta di finanziamento all'interno della tipologia "assegni cofinanziati"**.

Per la tipologia di assegni cofinanziati non sono quindi previste la modalità del rinnovo e della proroga con fondi del budget integrato, fatti salvi eventuali rinnovi o proroghe *interamente* finanziati con altre risorse (fondi Prin, fondi RFO, finanziamenti esterni, etc...).

La **graduatoria di priorità** sarà formata nei limiti del budget deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sulla base dei seguenti parametri, secondo il valore percentuale indicato:

1. Produttività scientifica del docente o ricercatore proponente (30%)
2. Cofinanziamento (30%)
3. Qualità scientifica del progetto di ricerca (20%)
4. Riequilibrio (20%)

Di seguito vengono stabiliti in dettaglio i criteri di selezione per la formazione delle graduatorie di priorità.

1.1.2. Produttività scientifica del docente proponente

I. Per valutare la produttività scientifica del proponente saranno prese in considerazione *solo* le opere *effettivamente pubblicate dal proponente medesimo nel quinquennio precedente l'anno in cui la richiesta di finanziamento viene presentata*. Tali opere devono essere dotate di codice ISBN, ISSN, o DOI, e inserite nella nuova anagrafe della ricerca d'Ateneo, il Catalogo U-GOV (<http://www.catalogo-ugov.unibo.it/>) entro la data in cui viene presentata la richiesta di cofinanziamento. In caso di incertezza sulla classificazione di una pubblicazione prodotta, la Giunta di Dipartimento delibera la definitiva classificazione dopo aver contattato, anche informalmente, il proponente.

II. Le pubblicazioni allegabili, in ogni caso, non devono superare il **numero massimo di dieci**, a scelta del richiedente, e devono essere allegate materialmente in originale o in copia, pena l'esclusione della pubblicazione dal computo complessivo. Le pubblicazioni prodotte saranno valutate in stretta applicazione dei criteri allegati al presente regolamento (Allegato 1).

III. La graduatoria sarà formata sommando i valori delle pubblicazioni (punto II), assegnando 30 punti alla richiesta che otterrà il valore più alto e, alle altre richieste, un numero di punti in proporzione decrescente.

¹ Nel 2018 il costo minimo complessivo di un assegno della durata di 18 mesi è di 35.679,83 euro.

1.1.3. Cofinanziamento

I. Ciascuna richiesta deve essere corredata da un congruo finanziamento, corrispondente ad un importo comunque non inferiore a quanto stabilito nelle disposizioni generali (paragrafo 1.1.1, sub c)) e derivante da risorse interne non imputabili al budget istituzionale specificamente destinato dall'Ateneo agli assegni di ricerca (come fondi disponibili derivanti da progetti di ricerca o di altra natura in quanto compatibili per finalità di spesa) o derivanti da residui di assegni già conclusi e riutilizzabili, salvo diversa delibera del Consiglio di Dipartimento, dal solo docente che risultava essere tutor nel precedente assegno o, infine, da risorse esterne al Dipartimento.

II. Le richieste che presentano un cofinanziamento derivante da fondi esterni al Dipartimento devono essere corredate da adeguata documentazione (lettera di intenti) da cui risulti *l'impegno di spesa* da parte del soggetto erogante e in cui tale soggetto dichiara la *natura del finanziamento* (finanziamento di attività di ricerca commissionata o finanziamento a titolo di liberalità e quindi non soggetto a IVA a carico del Dipartimento). Nel caso in cui il cofinanziamento provenga da attività commissionata, la relativa quantificazione del cofinanziamento ai fini della redazione della graduatoria terrà conto dell'importo acquisibile al netto dell'IVA e di ogni altro onere previsto dal vigente Regolamento di Ateneo. Non saranno presi in considerazione cofinanziamenti autocertificati dal solo proponente oppure genericamente individuati da organi esterni non autorizzati dai responsabili delle decisioni di spesa presso i soggetti eroganti.

III. Nel caso di finanziamenti esterni, i cofinanziamenti devono provenire da soggetti eroganti

- a) che esplicitino nella lettera d'intenti un interesse specifico rispetto agli obiettivi della ricerca per la quale offrono il proprio sostegno e che abbiano finalità in generale coerenti rispetto a tali obiettivi; ovvero
- b) che abbiano una natura culturale (ad esempio, fondazioni, associazioni culturali, etc.) o istituzionale (ad esempio, altri enti di ricerca, ordini professionali, etc.).

L'Organo competente ad applicare i presenti criteri di selezione si riserva di non accettare cofinanziamenti la cui provenienza non sia compatibile con quanto disposto dai criteri sopra indicati.

IV. In caso di cofinanziamento a titolo di liberalità da parte di enti esterni, l'Ente erogante si impegna nella lettera d'intenti a stipulare, prima dell'indizione del bando, un'apposita convenzione che deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento. Il cofinanziamento deve essere tassativamente erogato dall'Ente contestualmente alla pubblicazione del bando dell'assegno in questione.

V. Ai fini del calcolo, saranno assegnati 30 punti al finanziamento più elevato e in proporzione decrescente agli altri.

1.1.4. Progetto

Saranno presi in considerazione i seguenti profili:

- a) collegamenti internazionali documentati con al massimo due lettere in originale o in copia anche via fax o scannerizzate (*non* testi di e-mail), emesse da parte del responsabile della struttura estera presso la quale si svolgerà la ricerca (max 8 punti);
- b) coerenza del progetto scientifico (max 6 punti);
- c) originalità del tema di ricerca (max 6 punti).

1.1.5. Riequilibrio

I. Il totale dei 20 punti previsti sarà assegnato nel modo seguente:

- 10 punti in ragione del numero complessivo di mensilità degli assegni (nuovi o rinnovi) ottenuti dal medesimo proponente, a Bologna o a Ravenna, nel triennio precedente la data in cui viene presentata la domanda di finanziamento;
- 10 punti in ragione del numero complessivo di mensilità degli assegni (nuovi o rinnovi) ottenuti, a Bologna o a Ravenna, nel triennio precedente la data in cui viene presentata la domanda di finanziamento, dal settore scientifico disciplinare (SSD) di riferimento del docente proponente.

Il punteggio massimo, per ciascuna voci, sarà assegnato al numero minimo di mensilità ottenute e alle altre richieste un numero di punti in proporzione decrescente.

II. La graduatoria sarà formata distribuendo i 20 punti disponibili secondo i valori assoluti riportati da ciascuna richiesta, calcolati sommando i valori relativi alle singole voci di cui sopra.

1.1.6. Graduatoria finale

La graduatoria finale sarà formata sulla base dei punteggi ottenuti complessivamente da ciascuna richiesta presentata.

1.1.7. Organo competente ad applicare i criteri di selezione

La valutazione e la graduatoria saranno redatte, in stretta applicazione dei criteri suddetti, dalla Giunta di Dipartimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

1.2. Assegni finanziati

1.2.1. Disposizioni generali

Il DSG può mettere direttamente a bando assegni di ricerca interamente finanziati sul proprio budget specificamente destinato. Anche per questa tipologia di assegni non è prevista la modalità del rinnovo o della proroga con fondi del budget integrato, fatti salvi eventuali rinnovi o proroghe interamente finanziati con altre risorse (fondi Prin, fondi RFO, finanziamenti esterni, etc...). Gli assegni finanziati sono disciplinati dalle seguenti disposizioni generali:

- a) Gli assegni finanziati sono messi a bando in una o più tornate successive alla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento della graduatoria degli assegni cofinanziati;
- b) Ogni candidato deve indicare in quale SSD si inserisce la propria ricerca, scegliendo tale settore tra quelli previsti nel bando;
- c) Ogni assegno ha una durata di 12 mesi;
- d) Il costo complessivo di ogni assegno è quello minimo stabilito, per la durata di cui al punto c), dalle leggi e i regolamenti vigenti².

² Nel 2018 il costo minimo complessivo di un assegno della durata di 12 mesi è di 23.786,55 euro.

La **graduatoria di priorità** sarà formata nei limiti del budget deliberato dal Consiglio di Dipartimento, assegnando a ciascuno dei candidati un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti parametri e punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi:

- 1) pubblicazioni: massimo 30 punti;
- 2) curriculum e altri titoli: massimo 10 punti;
- 3) qualità scientifica del progetto di ricerca: massimo 20 punti;
- 4) colloquio orale: massimo 40 punti.

Di seguito vengono stabiliti in dettaglio i criteri di selezione per la formazione delle graduatorie di priorità.

1.2.2. Pubblicazioni del candidato

I. Per valutare la pubblicazioni del candidato saranno prese in considerazione *solo* le opere, dotate di codice ISBN, ISSN o DOI, *effettivamente pubblicate* negli ultimi 5 anni solari e comunque entro la data di scadenza del bando.

II. Le pubblicazioni da presentare insieme alla domanda di partecipazione non devono superare il **numero massimo di dieci** e devono essere allegate materialmente in originale o in copia, pena l'esclusione dalla valutazione. Le pubblicazioni prodotte saranno valutate in stretta applicazione dei criteri allegati al presente regolamento (Allegato 1).

III. Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà determinato sommando i punteggi assegnati a ogni pubblicazione presentata dal candidato medesimo (punto II) fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto di 30.

1.2.3. Curriculum e altri titoli

La Commissione assegna per il curriculum e gli altri titoli un punteggio massimo di 10 punti. Sarà valutato ogni titolo ritenuto utile tra quelli documentati e/o dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, con particolare riferimento a:

- Pertinenza e/o punteggio ottenuto per titoli di studio (voto di laurea, master, dottorato o PhD);
- Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del progetto di ricerca presentato;
- Partecipazione a congressi e workshop di rilevanza nazionale e internazionale, partecipazione a progetti di ricerca, e soggiorni di studio svolti presso università ed enti di ricerca stranieri.

1.2.4. Progetto

La Commissione assegna per il progetto un punteggio massimo di 20 punti. Ogni candidato dovrà presentare un progetto di ricerca che ne indichi necessariamente il SSD di riferimento (secondo quanto disposto in via generale al paragrafo 1.2.1.). Per la valutazione dei progetti saranno presi in considerazione i seguenti profili:

1. *Qualità scientifica del progetto di ricerca* – valutazione dell'originalità e innovatività della ricerca e/o suo carattere multi-disciplinare. Punteggio massimo 5
2. *Coerenza del progetto di ricerca* – coerenza della metodologia di ricerca rispetto agli obiettivi della ricerca medesima. Punteggio massimo 5
3. *Impatto* – valutazione degli elementi qualificanti del progetto per la carriera futura del candidato; potenziali sviluppi per l'avviamento di altre tipologie di progetti di ricerca. Punteggio massimo 5
4. *Internazionalizzazione* – possibili sinergie o collaborazioni con enti e studiosi stranieri, eventualmente comprovate da un numero massimo di due lettere emesse da parte del responsabile della struttura estera presso la quale il candidato intende svolgere la propria ricerca. Punteggio massimo 5.

1.2.5. *Graduatoria finale*

La graduatoria finale sarà formata sulla base dei punteggi ottenuti complessivamente per le pubblicazioni del candidato, il curriculum e altri titoli, la qualità scientifica del progetto di ricerca ed il colloquio.

1.2.6. *Organo competente ad applicare i criteri di selezione*

La valutazione e la graduatoria saranno redatte, in applicazione dei criteri suddetti, da una Commissione composta da 3 docenti in ruolo presso il DSG che, nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta e designazione dalla Giunta, garantisca una rappresentanza equilibrata tra le aree afferenti al Dipartimento stesso. Ogni componente del Dipartimento non può partecipare a una Commissione per più di una volta ogni tre anni.

2. Assegni interamente finanziati su fondi della Fondazione Flaminia

I. Il DSG può mettere direttamente a bando assegni di ricerca interamente finanziati su fondi della Fondazione Flaminia. Tali assegni di ricerca sono disciplinati dalle medesime disposizioni generali e dagli stessi criteri stabiliti per gli assegni interamente finanziati sul budget di Dipartimento. Per questi assegni finanziati dalla Fondazione Flaminia, tuttavia,

- la valutazione della coerenza dei progetti di ricerca dovrà tenere conto della peculiarità del territorio di Ravenna;
- l'attività di ricerca dovrà essere svolta presso la sede di Ravenna con tutor scelto tra i componenti del Dipartimento che sono incardinati in tale sede.

II. La valutazione e la graduatoria saranno redatte, in applicazione dei criteri di selezione già stabiliti per gli assegni finanziati (paragrafi 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4), da una Commissione di 3 componenti del Dipartimento. La Commissione è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta e designazione dalla Giunta, assicurando che almeno un componente sia incardinato nella sede di Ravenna e garantendo una rappresentanza equilibrata tra le aree afferenti al Dipartimento stesso. Ogni componente delle Commissioni non può partecipare a una Commissione per più di una volta ogni tre anni.